

## REGOLAMENTO (CE) N. 101/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato e il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che è opportuno stabilire i medesimi limiti e metodi di riferimento qualora il dosaggio dei traccianti chimici contemplati nei citati regolamenti non fosse rispettato;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95<sup>(4)</sup>, prevede la vendita a prezzo ridotto di burro delle scorte pubbliche per il consumo diretto nella Comunità sotto forma di burro concentrato; che detto regime rimarrà applicabile finché le disponibilità di burro delle scorte pubbliche lo consentono; che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98<sup>(6)</sup>, prevede la concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato ottenuto dal burro o dalla crema di burro proveniente dal mercato e destinato al consumo diretto nella Comunità: che i precitati regolamenti nonché il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98<sup>(8)</sup>, prevedono l'aggiunta di traccianti per garantire un'utilizzazione finale corretta del prodotto e

1. L'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3143/85 è sostituito dal seguente testo:

«Tuttavia, nel caso in cui, segnatamente a motivo di una ripartizione non omogenea, il dosaggio di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, risulta inferiore di oltre il 5 % ma di meno del 30 % rispetto ai quantitativi minimi prescritti, la cauzione è incamerata a concorrenza di una percentuale pari all'1,5 % del suo importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi prescritti.»

2. All'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 429/90, «20 %» è sostituito da «30 %».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(4) GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

(5) GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

(6) GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

(7) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

(8) GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.